

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 39 DEL 18/03/2022

Proposta n. 55 del 08/03/2022

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA -
Dott. Antonello Podda**

OGGETTO: Proroga contratto di cui al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata – A.D.I. - per la ASL Sulcis

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore		
Il Responsabile del Procedimento	Mariantonietta Arvai	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [x]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1);

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/34 del 30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è provveduto a prendere atto del provvedimento di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo nella persona del dott. Attilio Murru;

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

VISTE

- le Deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e la Delibera del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021, con la quale è stata disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda fino al 31/12/2021,
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente al Dipartimento di Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica,
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES n. 5 del 26 gennaio 2022 di conferma, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- la ASL di Carbonia con Rep. n. 11 del 18 ottobre 2016 stipulava un contratto di fornitura per il "Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata" con decorrenza 01 marzo 2016 e scadenza 28 febbraio 2018 con l'Azienda Coop. Sociale CTR ONLUS, avente sede legale in Cagliari, per una durata di anni due,
- con deliberazione n. 339 del 08 marzo 2018, la ASSL di Carbonia disponeva il rinnovo, per anni uno, fino alla data ultima del 28 febbraio 2019,
- con delibera n. 501 del 27 giugno 2019 veniva autorizzata la proroga contrattuale del servizio, per un periodo di sei mesi con scadenza dicembre 2019, nelle more dell'espletamento di nuova procedura d'appalto,
- con Determina 2932 dell'11 giugno 2020 si autorizzava il ricorso all'istituto del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 a copertura del servizio prestato nei primi sette mesi dell'esercizio 2020,
- con Delibera del Commissario ATS n. 373/2021 l'ATS autorizzava il ricorso all'istituto della proroga, agli stessi patti e condizioni contrattuali, per regolamentare i contratti stipulati dalle ex ASL che fruivano del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata esternalizzato, tra le quali, per l'appunto, la ASSL di Carbonia, a copertura dell'esercizio 2021;

DATO ATTO CHE:

- con delibera n. 458 del 21 luglio 2020, il Commissario Straordinario ATS "Autorizzava a contrarre con procedura aperta in modalità telematica – a norma del disposto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 – l'espletamento di servizi ausiliari di supporto, destinati a persone con ridotta autonomia per motivi legati all'età ed alla malattia, residenti nel territorio della ATS, nell'ambito del servizio di cure domiciliari delle ASSL della Sardegna",
- la Direzione Generale della Sanità Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali, nell'ambito del controllo ex art. 29 della L.R. n. 10/2006 (oggi art.41 L.R. 24/2020) con Determina n. 910 – protocollo n. 22757 del 12 ottobre 2020 – esprimeva parere negativo sulla citata Deliberazione n. 458/2020 rendendo l'atto inefficace,
- con ripetute note a far data dal 18 novembre 2020, - prot. n. PG/2020/0278748 -, questa Amministrazione invitava la Direzione Generale della Sanità Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali, a chiarire alcuni rilievi sollevati dall'Assessorato e sollecitava un possibile confronto al fine di appianare gli impedimenti che avevano condotto al rigetto della citata delibera n. 458/2020; nello specifico, questa Amministrazione contestava quanto imposto dalla Regione per la partecipazione alla procedura concorrenziale, ovvero "il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento che i soggetti erogatori delle prestazioni avrebbero dovuto possedere per operare sul territorio della Sardegna", ritenuto da questa Amministrazione lesivo del principio di concorrenza. L'Assessorato si incaricava, pertanto, di sottoporre il quesito al competente settore e, solo dopo ripetute sollecitazioni venivano comunicate, a mezzo email del 12 luglio 2021, le risultanze cui era pervenuta l'Area Legale: "il parere reso dall'area legale in relazione all'oggetto conferma la linea seguita dalla Regione" senza, peraltro, consentire a questa Amministrazione di prendere visione del documento in quanto: "i nostri pareri della nostra area legale non sono divulgabili", ed accordando la sola possibilità di un incontro infruttuoso in video conferenza al termine del quale questa Amministrazione non aveva chiara la volontà dell'Assessorato e non riceveva indicazioni in merito alle linee base da rispettare nella predisposizione di un nuovo capitolo di gara;

DATO ATTO altresì, che con Delibera n.975 del 22/12/2021, data l'impraticabilità di comportamento differente da parte della Stazione Appaltante - posto che la mancata assunzione del provvedimento avrebbe comportato l'interruzione di un servizio di pubblica utilità dichiarato essenziale perché rientrante nei LEA -, l'ATS autorizzava una ulteriore proroga dei contratti che regolamentavano il servizio in argomento per le cinque ASSL che usufruivano dell'assistenza domiciliare esternalizzata, tenendo presente che:

- veniva autorizzata la proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, a garanzia delle prestazioni concernenti l'esercizio 2022, precisando che l'istituto era da intendersi nelle more dell'espletamento della nuova gara, con riserva, pertanto, di recesso anticipato in caso di conclusione della procedura concorrenziale prima del periodo presunto,
- il contesto attuale di riforma sanitaria comportava, come di fatto avviene, cambiamenti e rallentamenti che sarebbero andati ad incidere sull'assetto organizzativo aziendale, determinando ritardi incidenti sull'attività lavorativa,
- la stima delle attività previste risultava sottostimata per cui, nella realtà, in alcune ASSL il numero di assistiti era aumentato negli anni anche a seguito delle indicazioni nazionali e regionali che invitavano all'implemento delle cure domiciliari, allargando la platea dei beneficiari con conseguenti effetti sulle stime preventive;

DATO ATTO che l'Assessorato all'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale ha sospeso il provvedimento n. 975/2021 in attesa che vengano forniti ulteriori dettagli concernenti:

- i tempi presunti di espletamento della nuova procedura concorrenziale al fine di stabilire l'esatta quota da impegnare,
- la puntuale stima degli utenti in assistenza domiciliare suddivisi per singola ASL,
- le condizioni contrattuali ed i prezzi che potrebbero essere concordati con gli Operatori economici di riferimento per ciascuna delle ASL che necessitano della proroga in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- non tutte le ASL hanno provveduto a produrre i dati concernenti la spesa ed il numero di assistiti,
- sussiste il rischio che gli Operatori economici sospendano l'erogazione del servizio,
- i tempi di disbrigo della pratica ad opera della Regione possono essere lenti e che l'Amministrazione deve impedire l'interruzione di un servizio di pubblica utilità dichiarato essenziale perché rientrante nei LEA;

RITENUTO pertanto, considerato il nuovo contesto nel quale opera il sistema sanitario regionale ed i compiti spettanti all'Azienda Regionale della Salute ARES quale centrale per gli acquisti di beni e servizi, di disporre la proroga del contratto in oggetto per un periodo massimo di dodici mesi nelle more della definizione di nuova procedura concorrenziale, dando atto che si procederà al recesso anticipato in caso di conclusione della gara prima del periodo presunto;

PRESO ATTO della nota prot. PG/2022/19826 del 07 marzo 2022 con la quale la ASL n. 7 - Sulcis – comunica i dati concernenti la spesa per l'espletamento del servizio di "assistenza domiciliare integrata" sostenuta nell'esercizio 2021 quantificando i costi in complessivi € 2.179.994,03;

TENUTO CONTO CHE, dovendo procedere obbligatoriamente all'ordine elettronico, occorre che l'impegno di spesa sia assunto sui budget delle singole ASL, che registreranno il contratto, emetteranno l'ordine e liquideranno le fatture;

RITENUTO pertanto, per quanto detto, di disporre la proroga del contratto lasciando in capo alla ASL Sulcis il compito di recepire il contenuto della presente deliberazione assumendo, sul proprio budget, il conseguente impegno di spesa, quantificato dalla ASL n. 7 in € 2.179.994,03;

PROPONE

- 1) **DI DISPORRE** la proroga del contratto di “assistenza domiciliare integrata A.D.I.” per un periodo massimo di dodici mesi nelle more della definizione di nuova procedura concorrenziale, dando atto che si procederà al recesso anticipato in caso di conclusione della gara prima del periodo presunto;
- 2) **DI DARE ATTO** che sarà in capo all’Azienda Sanitaria n. 7 Sulcis provvedere a recepire il provvedimento di proroga, ad assumere il corrispondente impegno di spesa quantificato - sulla base dello storico - in € 2.179.994,03 andando a gravare sul proprio budget, ad emettere gli ordini ed a liquidare le fatture;
- 3) **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Direzione Generale della ASL Sulcis nonché al Direttore del Distretto della medesima Azienda per gli adempimenti di competenza ed alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Antonello Podda

Per le motivazioni sopra riportate

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Annamaria Tomasella

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 18 / 03 /2022 al 02 / 04/2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato